



**COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO**  
Provincia di Pisa

## **REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.1995,  
successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2004 e n. 105 del 22.12.2010

# INDICE

## CAPITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Finalità delle norme
- Art. 2 - Competenza del servizio

## CAPITOLO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTI DEI DECESSI

- Art. 3 - Denuncia dei decessi
- Art. 4 - Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi
- Art. 5 - Denuncia della causa di morte
- Art. 6 - Accertamenti necroscopici
- Art. 7 - Referto all' Autorità Giudiziaria
- Art. 8 - Rinvenimento di resti mortali

## CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONE

- Art. 9 - Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 10 - Prodotti abortivi
- Art. 11 - Autorizzazione alla cremazione

## CAPITOLO IV - OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

- Art. 12 - Periodo di osservazione
- Art. 13 - Modalità per l'osservazione
- Art. 14 - Depositi di osservazione
- Art. 15 - Obitori

## CAPITOLO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art. 16 - Obbligo del feretro individuale
- Art. 17 - Qualità e caratteristiche dei feretri
- Art. 18 - Chiusura del feretro

## CAPITOLO VI - TRATTAMENTI CONSERVATIVI E ANTIPUTREFATTIVI

- Art. 19 - Trattamenti conservativi ed antiputrefattivi
- Art. 20 - Trattamenti antiputrefattivi - Disposizioni particolari per il trasporto fuori Comune

## CAPITOLO VII - TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 21 - Trasporto dei cadaveri
- Art. 22 - Casi di gratuità (cassa, trasporto, ecc.)
- Art. 23 - Autorizzazione al trasporto
- Art. 24 - Trasporto di salma fuori Comune
- Art. 25 - Trasporto di salma da e per l'estero
- Art. 26 - Trasporti di salma fuori Comune o all'estero  
malattie infettive diffuse
- Art. 27 - Trasporti di salme per la cremazione
- Art. 28 - Trasporto di ossa umane e resti mortali

## CAPITOLO VIII - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 29 - Ammissione al Cimitero

## CAPITOLO IX - CIMITERI COMUNALI PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

- Art. 30 - Cimiteri comunali
- Art. 31 - Vigilanza sull'ordine e manutenzione
- Art. 31/bis - Forme di gestione**
- Art. 32 - Addetti ai servizi cimiteriali
- Art. 33 - Registro cimiteriale
- Art. 34 - Camera mortuaria
- Art. 35 - Sala per autopsie
- Art. 36 - Ossario comune
- Art. 37 - Cinerari
- Art. 38 - Planimetrie dei cimiteri

## CAPITOLO X - SISTEMI DI SEPOLTURA

- Art. 39 - Specie di sepulture
- Art. 40 - Utilizzazione dei campi di inumazione
- Art. 41 - Cippi indicativi delle fosse
- Art. 42 - Escavazione e ricolmo delle fosse
- Art. 43 - Larghezza delle fosse
- Art. 44 - Sepulture private
- Art. 45 - Modalità per le concessioni
- Art. 46 - Concessione dei loculi
- Art. 47 - Modalità per l'assegnazione dei loculi
- Art. 48 - Diritto d'uso dei loculi
- Art. 49 - Tumulazioni temporanee
- Art. 50 - Doveri del concessionario di sepoltura
- Art. 51 - Caratteristiche dei loculi
- Art. 52 - Loculi ossari
- Art. 53 - Cappelli private
- Art. 54 - Ornamento dei loculi e loculi ossari

## CAPITOLO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 55 - Esumazioni ordinarie
- Art. 56 - Esumazioni straordinarie
- Art. 57 - Divieto di esumazioni straordinarie
- Art. 58 - Deposito delle ossa esumate
- Art. 59 - Estumulazioni
- Art. 60 - Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti
- Art. 61 - Recupero oggetti preziosi o ricordi

## CAPITOLO XII - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

- Art. 62 - Orario
- Art. 63 - Ingresso al Cimitero
- Art. 64 - Riti religiosi
- Art. 65 - Comportamento del pubblico nel Cimitero
- Art. 65/bis - Servizio manutenzione sepolture**

## CAPITOLO XIII - COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 66 - Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali

## CAPITOLO XIV - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

- Art. 67 - Soppressione dei Cimiteri

## CAPITOLO XV - SANZIONI

- Art. 68 - Sanzioni

## CAPITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 69 - Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al Regolamento
- Art. 70 - Disposizioni finali

## CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### ART. 1 – FINALITÀ DELLE NORME

1. La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e del **D.P.R. 3.11.2000 n. 396**, nonché di ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono nel Comune al servizio necroscopico e alle misure profilattiche relative, al servizio di custodia e di polizia dei Cimiteri comunali, a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

### ART. 2 – COMPETENZA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il quale si avvarrà, per lo scopo, dei Funzionari Medici all'uopo preposti dall' Unità Sanitaria Locale, dei Medici Necroscopi, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

2. Il Servizio di Igiene Pubblica e del territorio dell' U.S.L. vigila sullo svolgimento delle operazioni di Polizia Mortuaria, ai sensi **della Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16**.

## CAPITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTI DEI DECESSI

### ART. 3 – DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all' Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
- c) dal Direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all' Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite **dall'art. 72 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile**.

### ART. 4 – DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo, pubblico o privato, un cadavere , è tenuto ad informarne l' Autorità Municipale o di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

L'obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

**2. Si richiamano le disposizioni dell'art. 76 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 per la denuncia di ipotesi di reato.**

### ART. 5 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

2. Nel caso di soggetto morto per malattia infettiva e diffusiva contenuta nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico, oltre che al Sindaco, deve darne immediato avviso al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell' U.S.L..

Rimane invariato l'obbligo per il Comune di darne tempestiva comunicazione all' U.S.L..

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l' Istituto Centrale di Statistica.

6. L' Ufficiale dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione della scheda di cui al comma precedente, deve trasmettere copia all' U.S.L. entro 30 giorni dalla data del decesso.

7. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

8. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto precedente comma, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 37 e 39 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990.

#### ART. 6 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. n. 1238 del 9.7.1939, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal funzionario Medico all'uopo nominato dall' Unità Sanitaria Locale.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Coordinatore dei servizi sanitari o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell' Unità Sanitaria Locale ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall' art. 365 del Codice Penale.

4. Il medico necroscopo ha compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990 .

6. A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

#### ART. 7 – REFERTO ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato rapporto all'Autorità di Pubblica Sicurezza e all' Autorità Sanitaria, secondo le rispettive competenze, ai sensi degli artt. 361 e 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura Penale.

2. Il rilascio del nulla-osta al seppellimento, in tali casi, potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 8 – RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio .

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico Necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

## CAPITOLO III – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONE

### ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma **dell'art. 74 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.**

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla-osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, previsto dall'articolo precedente.

3. Trascorso il periodo di osservazione di cui al successivo art. 13 ed ove non ricorrano i casi previsti dal secondo e terzo comma dello stesso articolo e dal successivo art. 24, il Sindaco autorizza il trasporto del feretro.

### ART. 10 – PRODOTTI ABORTIVI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' Unità Sanitaria Locale.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### ART. 11 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati, **od altra documentazione amministrativa prevista dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.**

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell' associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell' Autorità giudiziaria.

6. Per le cremazioni devono essere utilizzati crematori riconosciuti idonei ai sensi del D.P.R. 21.10.75, n. 803 ed autorizzati ai sensi dell' art. 343 del T.U.L.S. emanato con R.D. 27.7.34, n. 1265 e successive modificazioni. **Per quanto sopra non menzionato si richiamano le disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri di cui alla Legge 30.03.2001, n. 130 e di cui al vigente regolamento comunale recante disciplina sulla conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.**

## CAPITOLO IV – OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

### ART. 12 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, **come previsto dalla normativa vigente in materia.**

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore ed a meno di 48 ore .

**4. Per quanto sopra non previsto si richiamano gli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.**

### ART. 13 – MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita .

2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano, purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell' apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

### ART. 14 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

### ART. 15 – OBITORI

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:



- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio può essere istituito dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali od altre sedi come predetto per i depositi di osservazione.

## CAPITOLO V – SEPOLTURA DEI CADAVERI

### ART. 16 – OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

- 1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro .
- 2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno avvolto in un lenzuolo.
- 3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il medico necroscopo.
- 4. Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere.
- 5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere deposti nello stesso feretro.

### ART. 17 – QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

- 1. I feretri devono recare una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura debbono avere le seguenti caratteristiche:

- a) per le INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.  
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.  
Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.  
Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.  
Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.  
E' vietato l' impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative interne ed esterne della cassa.  
Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
- b) per le TUMULAZIONI in un loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.  
Le casse destinate alla tumulazione debbono essere private dei piedini metallici sottostanti, in modo che la cassa riposi in totale aderenza con il piano del loculo.  
E' consentito l'uso e l'applicazione di valvole destinate a fissare o neutralizzare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri, autorizzate dal Ministero della Sanità.
- c) per il TRASPORTO FUORI COMUNE O ALL' ESTERO le salme devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno, l'altra di metallo.  
La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a

fuoco e tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo.

Nel caso di feretri destinati all'inumazione, la cassa metallica deve racchiudere quella di legno.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo.

Le casse devono portare impressi marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, tra loro saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costruito da più fasce che si trovino su piani diversi occorre che dette fasce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro e saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiere di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante viti o chiodi.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

**Per quanto non previsto si rimanda all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.**

2. Per il trasporto da un Comune ad un altro, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e sempre che il trasporto stesso dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente o con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

## ART. 18 – CHIUSURA DEL FERETRO

1. L'operatore che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche di cui al presente regolamento, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285 ed ad ogni altra disposizione vigente in materia.

2. La dichiarazione di cui sopra viene allegata a cura **dell'operatore** di cui al primo comma al permesso di sepoltura e al permesso del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnati al custode del Cimitero **e da questo custoditi**.

3. A tale scopo l'operatore di cui al primo comma deve comunicare anticipatamente all' U.S.L. l'ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché il tipo di sepoltura cui è destinato.

4. E' vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione.

5. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura.

Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

## CAPITOLO VI – TRATTAMENTI CONSERVATIVI ED ANTIPUTREFATTIVI

### ART. 19 – TRATTAMENTI CONSERVATIVI ED ANTIPUTREFATTIVI

1. Le imbalsamazioni devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite trascorso il periodo di osservazione sotto il controllo dell'U.S.L..

2. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal medico necroscopo nominato dall'U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato e dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto secondo le modalità di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.

### ART. 20 – TRATTAMENTI ANTIPUTREFATTIVI

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRASPORTO FUORI COMUNE

1. Per il trasporto fuori del territorio di competenza dell'U.S.L. **11** nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso .

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

4. La certificazione relativa deve essere allegata agli altri documenti.

## CAPITOLO VII – TRASPORTO DEI CADAVERI

### ART. 21 – TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Salvo il caso previsto dal successivo art.22, le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e riconosciuti idonei dall' U.S.L. competente, saranno a carico dei familiari o aventi causa.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l' U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall' abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

**5. Nei casi di decesso sulla pubblica via o, per accidente anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), come precisato dal Ministro della Sanità, con Circolare n. 24 del 24.06.99, il trasporto di cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al Cimitero è eseguito a cura del Comune, secondo il disposto dell'art. 19 del D.P.R. 285/1990, come stabilito con deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 1.10.1999, a suo tempo adottata.**

### ART. 22 – CASI DI GRATUITA' (CASSA, TRASPORTO, ECC.)

1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune in caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico.

2. In tal caso il Comune si può assumere, se è non possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro

ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.

#### ART. 23 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere o di resti mortali deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.
2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al custode del Cimitero che è tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso di seppellimento.
3. Per il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero deve essere rilasciata apposita autorizzazione del Sindaco.

#### ART. 24 – TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. Chi chiede il trasporto di salma fuori comune deve farne domanda al Sindaco allegandone il certificato di morte.
3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori comune.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.
5. Del suddetto trasporto fuori comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.
6. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.
- 7. Del ricevimento della salma al cimitero è responsabile il Custode del cimitero.**
8. All'arrivo al cimitero il Custode accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli precedenti.

#### ART. 25 – TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 ed altre disposizioni di legge eventualmente vigenti.

#### ART. 26 – TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL'ESTERO MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori comune può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa **prevista dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990 secondo le prescrizioni degli artt. 18 e 32 dello stesso D.P.R.**
2. Ove tale prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta, può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'U.S.L..
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma.

#### ART. 27 – TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme da Comune a Comune per essere cremate ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

## ART. 28 – TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

1. **Come previsto dall'art. 36 del D.P.R. 285/1990**, Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme .

2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

**3. Il trasporto di resti mortali in applicazione delle disposizioni previste dalla circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998 n. 10 può essere effettuato utilizzando sacchi biocal e casse in cellulosa per essere nuovamente inumati e/o cremati.**

## CAPITOLO VIII – CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

### ART. 29 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non **residenti** in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

2. I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere inumate nel cimitero.

## CAPITOLO IX – CIMITERI COMUNALI - PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

### ART. 30 – CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un Cimitero Comunale del Capoluogo e di un Cimitero Comunale distaccato per la frazione di Staffoli.

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione dei cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

### ART. 31 – VIGILANZA SULL' ORDINE E MANUTENZIONE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. Il coordinatore sanitario dell'U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### ART. 31/BIS – FORME DI GESTIONE

**Il Comune si riserva di individuare, secondo le normative vigenti, le forme di gestione che più sono consone agli obiettivi previsti di efficienza ed efficacia del servizio stesso; la società di gestione così individuata**

**subentrerà al Comune in tutte le attività di concessione, programmazione, gestione e controllo svolte nei Cimiteri del Comune di Santa Croce Sull'Arno.**

#### ART. 32 – ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale previsto dalla Pianta Organica del Comune **ovvero in caso di concessione del servizio dal personale indicato dal gestore.**

2. Il Custode del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta e l'allegata documentazione.

Inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura e il numero di ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'identificazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, ceneri, ecc.

#### ART. 33 – REGISTRO CIMITERIALE

1. Per ogni cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Cimitero.

#### ART. 34 – CAMERA MORTUARIA

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di grandi finestre , aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

3. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite in lastra di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

4. La camera mortuaria deve essere munita di acqua corrente e di lavandino.

5. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati con soluzione disinfettante dopo ogni deposito di salme.

#### ART. 35 – SALA PER AUTOPSIE

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, ci deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

3. Ove possibile per l'esistenza dei requisiti sopra riportati potrà essere destinata a sala per autopsie anche la camera mortuaria.

## ART. 36 – OSSARIO COMUNE

1. Ogni comune deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

## ART. 37 – CINERARI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria può essere tumulata nei loculi ossari od essere accolta insieme ad altre urne o ad altri resti mortali o altra salma, con le stesse modalità previste per i loculi come stabilito dall'art. 44.
3. Le dimensioni massime delle urne sono corrispondenti a quelle delle cassette di zinco per la raccolta dei resti mortali negli ossari.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 23, 27 e 28, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
5. Nei cimiteri per cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, sarà utilizzato l'ossario comune.
6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell' art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all' ufficio di Stato Civile.  
Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## ART. 38 – PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni e per costruzioni di loculi.
4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
5. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.  
Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
6. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
7. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
  - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
  - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
  - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del

- pubblico e degli addetti al cimitero;  
d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
8. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti.

## CAPITOLO X – SISTEMI DI SEPOLTURA

### ART. 39 – SPECIE DI SEPOLTURE

1. *Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per inumazioni e tumulazioni.*
2. *Sono sepolture comuni le fosse per inumazioni assegnate a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.*
3. *Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito atto separato.*
4. *L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto separato.*

**Per le sepolture di cui al punto 2 verrà stabilita una tariffa per le attività svolte esentandone dal pagamento le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari dopo oggettivo accertamento da parte degli Uffici comunali competenti secondo indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.**

### ART. 40 – UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### ART. 41 – CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
2. Le tombe nei campi comuni dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:
  - a) ingombro in pianta : cm. 170 x cm. 60;
  - b) le fasce laterali dovranno avere uno spessore da cm. 2 a cm. 6, per una altezza di cm. 20;
  - c) gli ornamenti sopra le tombe non dovranno avere una altezza superiore a cm. 74, cominciando a misurare sopra le fasce e non dovranno sporgere oltre il perimetro delle tombe;
  - d) per perimetrare la tomba potrà essere impiegato marmo, pietra serena e granito;
  - e) il suddetto perimetro di cm. 170 x cm. 60 non potrà essere coperto da lastre di marmo, di pietra o di cemento per una superficie superiore a cm. 50 x cm. 60; la restante parte dovrà essere coperta da ghiaino, prato, piante;
  - f) **l'iscrizione sopra la tomba conterrà solo nome, cognome, data di nascita e di morte;**
  - g) **potrà essere posto in opera un percorso tra tomba e tomba che consenta il drenaggio delle acque meteoriche in modo da non impedire la mineralizzazione delle salme;**
  - h) **non è ammessa la posa di alcun manufatto che non permetta la normale penetrazione delle acque pluviali nel terreno realizzato a verde;**
  - i) i camminamenti così realizzati fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e dovranno essere realizzati in modo da costituire sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.



## ART. 42 – ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## ART. 43 – LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

## ART. 44 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private, salvo per diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o dietro diversa deliberazione della Giunta Municipale per ragioni particolari ed eccezionali, possono consistere :

- a) nell' uso temporaneo per la durata massima di anni 40 di loculi predisposti dal Comune;
- b) nell' uso temporaneo per la durata massima di anni 40 di loculi ossario predisposti dal Comune;
- c) nell' uso temporaneo per la durata massima di anni 90 di aree per la costruzione di Cappelle Gentilizie.

2. **La durata di 40 anni per la concessione dei loculi avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto di concessione;**

3. Per i loculi gemelli e multipli la decorrenza dei 40 anni inizia con la data della morte dell' ultima persona tumulata.

4. Nel caso di persone già tumulate nei cimiteri comunali o in altri cimiteri, la decorrenza dei 40 anni inizia dalla data della stipulazione del contratto di concessione.

5. Per gli ossarini la decorrenza dei 40 anni avrà inizio comunque dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

6. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

7. La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle cappelle di famiglia su aree avute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili.

8. In ogni loculo può essere tumulata una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

9. Può essere concessa l'autorizzazione a tumulare in un loculo già occupato dalla salma di un familiare, i resti mortali di altri familiari alle seguenti condizioni:

- a) purché il loculo sia già occupato da una salma;
- b) purché la morte della persona che è stata tumulata nel loculo interessato risalga a meno di 9 anni o a più di 19 anni;
- c) purché tra la salma tumulata e i resti mortali che si vogliono riunire nello stesso loculo vi sia il seguente rapporto di parentela : coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta di primo e secondo grado, collaterali di secondo grado, e previo il consenso degli aventi diritto.

10. L'autorizzazione a riunire i resti mortali nello stesso loculo della salma, alle condizioni sopra descritte e previo parere igienico-sanitario eventualmente previsto dalla legge, verrà concesso per la stessa durata nel tempo del contratto di concessione del loculo a cui si fa riferimento.

11. Per le operazioni sopra descritte si richiede esclusivamente il pagamento delle spese derivanti dall'acquisto di materiali di muratura; le quantificazioni economiche per la realizzazione degli interventi sopra descritti vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale con atto separato.

12. Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.

13. L'apertura del loculo dove è già tumulata una salma, destinato a ricevere i resti mortali, non potrà essere effettuata nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

14. Tutte le operazioni di estumulazione, tumulazione, muratura, verranno effettuate dal Comune con proprio personale.

#### ART. 45 – MODALITÀ PER LE CONCESSIONI

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.

2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera costruita dal Comune.

3. Per ottenere la concessione di loculi o di ossari, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.

4. Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

5. Tale prezzo è comprensivo anche delle spese di muratura per la chiusura del loculo e del marmo frontale.

6. Le tariffe vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità.

7. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal Regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

8. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

10. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'eccezione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

11. Per la concessione dei loculi ai defunti non residenti, al momento del decesso, nel Comune e nati altrove, dovrà essere applicata una maggiorazione del 25% del prezzo stabilito.

Sono fatte salve le maggiorazioni per le concessioni in vita.

#### ART. 46 – CONCESSIONE DEI LOCULI

1. La concessione dei loculi per la sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo.

2. I loculi non verranno concessi per conto di persone viventi, ad eccezione del coniuge o del convivente superstite e degli ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, a condizione che per il/i vivente/i sia richiesto il/i loculo/i adiacente/i (sul lato destro o sinistro) a quello dove è tumulato il congiunto.

3. L'acquisto di loculi per persone viventi che ne abbiano diritto, dovrà avvenire di norma contemporaneamente all'acquisto di quello per il defunto.

L'acquisto di un loculo in tempi successivi dovrà essere autorizzato dal Sindaco agli aventi diritto, compatibilmente alle disponibilità di loculi immediatamente adiacenti.

4. Per la concessione in vita è stabilita una maggiorazione pari al 50% del prezzo.

5. Non si dà luogo a nuove concessioni in vita quando la disponibilità dei posti scende al di sotto dei seguenti limiti:

a) n. 30 loculi per il Cimitero di Santa Croce sull'Arno;

b) n. 5 loculi per il Cimitero di Staffoli.

6. Soltanto in casi eccezionali, ove sia accertato che trattasi di persona che vive sola e priva di parenti stretti,

in cagionevole stato di salute, il Sindaco può autorizzare la concessione di loculi a persona vivente.

**7. Le concessioni sopra individuate decorrono dal momento della sottoscrizione dell'atto di concessione; qualora l'uso del loculo avvenisse entro gli ultimi 20 anni di concessione sarà richiesto ai parenti aventi diritto alla salma una integrazione di quanto pagato per altri 20 anni calcolando la cifra oggetto dell'integrazione, pari al 50%, in base alle tariffe in vigore per tale tipo di sepoltura.**

**8. E' ammesso il pagamento dilazionato della concessione, ad insindacabile giudizio dell'ente gestore, utilizzando anche le forme di finanziamento più comuni presenti sul mercato.**

#### ART. 47 – MODALITÀ PER L' ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

1. I loculi verranno concessi secondo una progressione numerica, senza soluzione di continuità.
2. Si inizierà dalle due file inferiori che presentano prezzi diversi, fino a giungere al loro completamento.
3. Le file superiori, anch'esse con prezzi diversi, saranno aperte solo quando le file inferiori saranno esaurite, escluso il caso di acquisto di due loculi quando sia rimasto libero un solo loculo.
4. L'ordine da seguire sarà da sinistra verso destra.
5. E' ammesso, in occasione dell'acquisto di due loculi, la concessione del loculo immediatamente superiore o inferiore, qualora, a causa del numero dei loculi della fila o per la posizione finale del loculo libero, non sia possibile concedere due loculi in fila.
6. Si dovrà comunque operare al fine di completare le file aperte non esaurite.
7. In caso di decesso più o meno contemporaneo di più persone, l'obbligo dell'ordine di assegnazione dei loculi sarà applicato in base all'ordine cronologico dei decessi.

#### ART. 48 – DIRITTO D' USO DEI LOCULI

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.
2. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stato acquistato il loculo, purché questi siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle. La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato acquistato o dagli eredi di questa i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro posto.
3. La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona .
4. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune senza diritto da parte degli interessati ad alcun rimborso.
5. E' ammessa la rinuncia al diritto d' uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. Il Comune rimborserà, nei casi di cui al 3° e 5° comma, al concessionario, una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

#### ART. 49 – TUMULAZIONI TEMPORANEE

1. Il Sindaco, in casi eccezionali e solo per cause di forza maggiore, può autorizzare la tumulazione temporanea di una salma in un loculo dei cimiteri comunali.
2. Chiunque intenda tumulare temporaneamente nei cimiteri comunali una salma, dovrà farne regolare domanda al Sindaco, indicando il motivo della richiesta e la durata approssimativa del deposito.
3. Il Sindaco riconosciuta la validità dei motivi addotti, potrà consentire la tumulazione temporanea per un periodo di tempo non superiore a 2 anni ed esigerà il pagamento dell' intero prezzo richiesto per il loculo occupato.
4. Di tale cifra verranno restituiti i 3/4 qualora il cadavere venga tolto per essere posto nella tomba definitiva entro i primi 6 mesi dall'occupazione; la metà qualora la estumulazione avvenga dopo i primi 6 mesi dall'occupazione, ma prima che scadano i primi 12 mesi; 1/4 se sarà decorso un anno dall'occupazione ma non saranno compiuti i primi 18 mesi; non sarà restituita alcuna parte del prezzo se la estumulazione avverrà dopo 18 mesi dall'occupazione.

5. Compiuti 2 anni dall'occupazione, la tumulazione diverrà definitiva.
6. In ogni caso le spese di estumulazione e di nuova tumulazione sono a carico degli interessati.

#### ART. 50 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessione sono soggette a revoca. Il provvedimento di revoca è disposto con deliberazione della Giunta Municipale ed è notificato agli aventi causa ad agli eventuali successibili per mezzo del Messo Comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, agli ingressi dei Cimiteri Comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2.

4. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.

5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il medico necroscopo della U.S.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

#### ART. 51 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il più diretto accesso al feretro.

3. la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

4. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato.

In questi casi tanto le solette che i tramezzi devono avere uno spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per tenere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.

5. E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.

6. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

8. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacata nella parte esterna.

10. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

#### ART. 52 – LOCULI OSSARI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi ossari (ossarini).

2. Potranno essere concessi loculi ossari anche per la tumulazione di urne cinerarie, come già previsto dall'Art. 37.

3. I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.

#### ART. 53 – CAPPELLE PRIVATE

1. Per la tumulazione nelle cappelle private occorre il permesso di seppellimento e l'autorizzazione del Sindaco al trasporto.

2. Il diritto d'uso di tali cappelle è riservato alla persona del concessionario e a quella della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai parenti collaterali fino al 3° grado incluso, fino a completamento della capienza del sepolcro.

3. E' consentita altresì, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme che risultino documentatamente essere state con loro conviventi.

4. Per quanto riguarda la costruzione di cappelle private, si rimanda a quanto determinato dal D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.

#### ART. 54 - ORNAMENTO DEI LOCULI E LOCULI OSSARI

1. Lapidi, epigrafi, croci od altri segni funerari da apporre ai loculi o ai loculi ossari devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito:

- a) sul frontale (contenente solo nome, cognome, data di nascita e di morte), potrà essere apposta la foto, la vaschetta dei fiori e la luce che non dovranno sporgere più di 20 cm.;
- b) le lettere e gli altri ornamenti non devono essere di zinco, piombo, ferro o di qualsiasi altro materiale che si può ossidare e macchiare i marmi;
- c) qualora per le vaschette dei fiori e della luce si intenda usare il marmo esso dovrà essere di colore bianco;
- d) è vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi di fiori o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero;
- e) eventuali deroghe alle norme suddette dovranno essere autorizzate preventivamente dal Sindaco.

### CAPITOLO XI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART. 55 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono assoggettate al pagamento di una tariffa di contribuzione per le spese sostenute, esentando le categorie di cittadini indicate nell'ultimo comma dell'art. 39, le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, si applicano le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998 n. 10 e più precisamente: il resto mortale rinvenuto non completamente mineralizzato sarà ricollocato in altra fossa nel quadro degli indecomposti, appositamente individuato nel Cimitero stesso, dove sarà lasciato per altri 5 anni avendo cura di sostituire il feretro con altro biodegradabile ed aggiungere enzimi naturali per favorire il processo di mineralizzazione. Inoltre può essere autorizzata la cremazione del resto mortale per ridurre in urna cineraria quanto rinvenuto secondo le vigenti disposizioni in materia.

3. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso può essere prolungato il periodo determinato dal Ministro della Sanità; decorso il termine fissato senza che sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

**4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.**

**5. Il Gestore avvertirà con pubblico avviso delle esumazioni ordinarie da eseguire.**

#### ART. 56 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Medico necroscopo nominato dall' U.S.L. e del Custode del Cimitero.

#### ART. 57 – DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi 2 anni dalla morte e il Funzionario medico nominato dall' U.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### ART. 58 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in loculi ossari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione o di deporli in loculi secondo quanto previsto dall' Art. 44.

#### ART. 59 – ESTUMULAZIONI

1. Le salme tumulate in un loculo si possono estumulare in via ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione.

2. Il Funzionario Medico dell' U.S.L. deve assistere a tali operazioni, constata la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Qualora il personale dell' U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

5. Si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

**6. Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte, salvo che sia stata rinnovata la concessione, sono trasferite nel campo comune, attenendosi alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998 n. 10.**

**7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.**

8. Nel caso che si verifichi la totale mineralizzazione della salma, su richiesta degli interessati, i resti possono essere raccolti e racchiusi in apposite cassette di zinco, per essere tumulati in loculi ossari, salvo quanto previsto dall' art. 44.

9. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre i cadaveri entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocati in loculo al momento della tumulazione .

10. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del Codice Penale.

**Il Gestore avvertirà con pubblico avviso della estumulazione da eseguire.**

## ART. 60 – RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale verranno trattati come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 che regola la gestione dei rifiuti sanitari e quelli derivanti da esumazione e/o estumulazione per essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

## ART. 61 – RECUPERO OGGETTI PREZIOSI O RICORDI

1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare o estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Comunale competente prima della esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'esumazione o estumulazione stessa.

2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni o estumulazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

3. E' assolutamente vietato al custode del cimitero che esegue l'esumazione o l'estumulazione di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

4. I familiari che, in occasione delle esumazioni od estumulazioni ordinarie, siano interessati al recupero di materiali, oggetti, parti decorative delle tombe o dei loculi, devono presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale prima che sia dato inizio alle operazioni di esumazione o estumulazione.

Qualora non vi siano richieste dei familiari, tutti i materiali risultanti dalla esumazione o estumulazione, rimangono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

5. Qualora non possa essere effettuata l'esumazione ordinaria a causa della mancata mineralizzazione del cadavere, le spese per l'eventuale risistemazione delle tombe sono a totale carico dei familiari.

## CAPITOLO XII – REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

### ART. 62 – ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

### ART. 63 – INGRESSO AL CIMITERO

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli usati dai portatori di handicap.

### ART. 64 – RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

### ART. 65 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ricordi, ornamenti, lapidi e comunque è obbligo rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;

- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta ; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
  - h) prendere fotografie dei cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - l) introdurre nel cimitero o soffermarsi all'ingresso per questuare;
  - m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

#### **ART. 65/BIS – SERVIZIO MANUTENZIONE SEPOLTURE**

**E' previsto un servizio di "manutenzione della tomba" da effettuarsi direttamente dal personale in servizio presso il Cimitero previo pagamento di una tariffa differenziata secondo il tipo di cura e manutenzione richiesta.**

### **CAPITOLO XIII – COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI**

#### **ART. 66 – COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI**

1. Spetta inoltre al Custode:

- a) ritirare per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui agli artt. 32 e 33 del presente Regolamento ed ogni altro registro previsto dalla legge;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) eseguire e/o assistere all'inumazione o alla tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie;
- g) eseguire e/o assistere alla presenza del medico dell' U.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati od estumulati;
- i) tenere aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
- l) verificare il rispetto di quanto stabilito dagli artt. 41 e 54 e vietare all'interno del cimitero l'esecuzione di ogni altro lavoro, in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali su incarico del Sindaco o della Giunta Municipale;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare immediatamente al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero, o qualsiasi altro tipo di violazione a norme di regolamento riscontrata;



- q) rimettere entro il mese di maggio di ciascun anno all' ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportune.
2. Indicare inoltre le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi o monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari, ai fini di quanto previsto dall'art. 50.

## CAPITOLO XIV – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

### ART. 67 – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, viene proposta dalla Giunta Municipale al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dal capitolo 19, artt. 96, 97, 98, 99 del D.P.R. 285/90 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia.

## CAPITOLO XV – SANZIONI

### ART. 68 – SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di polizia Mortuaria, emanato con D.P.R. n. 285/1990, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 21.11.1981, in merito all' art. 107 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934.

## CAPITOLO XVI – DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 69 – CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

1. Le concessioni rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

### ART. 70 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente.

2. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione all' Albo, dopo intervenuta l'approvazione degli organi di controllo.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, nella Circolare 24.6.1993, n. 24 del Ministero della Sanità e nel T.U. Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.7.1934.